



# COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

Servizi Demografici

Prot. 5101 - 4 NOV. 2013

ORD. n. 16 del 04.11.2013

## OGGETTO:

**CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI CITTADINI COMUNITARI**

### L'Ufficiale d'Anagrafe

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visto, in particolare gli accertamenti effettuati dal Vigile nell'arco temporale previsto dalla legge ;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n.1128 recante: “ Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 recante: “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” come modificato dell'art.15 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394;

Visto l'art. 10 della L. 241/90 come modificato dalla L. 11.02.2005;

Ritenuto che, nel caso concreto ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione dell'art.11, comma 1, lettera c) del primo richiamato DPR N.223/1989, alla loro cancellazione da questo registro della popolazione residente;

### ORDINA

**La cancellazione per irreperibilità, da questo registro della popolazione residente, delle persone di cui al seguente prospetto con decorrenza dalla data odierna:**

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	cittadinanza	Residenza
AVADANEI Dragos	ROMANIA	20.09.1991	Rumena	Via della Fornace,28
MARCU Adrian	ROMANIA	08.07.1967	Rumena	Voc. Cerreto Alto, 57
MATEJOVA Eva	SLOVACCHIA	03.03.1964	Slovacca	Via XXIV Maggio, 6

Di effettuare le variazioni anagrafiche solo a livello informatico a seguito dell'abolizione dell'aggiornamento cartaceo.

## DISPONE

Che la copia della presente ordinanza venga:

- notificata agli interessati ai sensi della normativa vigente
- eseguito avviso di deposito in segreteria;
- trasmessa , per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Prefettura , all' Azienda Sanitaria Locale, ed agli Uffici Comunali.

## RENDE NOTO

In relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo del suo deposito, al Sig.Prefetto della Provincia (artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Legge 24 dicembre 1954, n.1228. D.P.R. 30 maggio 1989, n.223),
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.

San Venanzo li, 04.11.2013



L'Ufficiale d'Anagrafe  
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO  
Fausto Filippetti